

AI2

Alessandra Nucci

**Nesso di causalità e concorso di cause
nel processo penale**





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-0258-9

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: aprile 2017

Indice

- 7 *Introduzione*
- 9 *Capitolo I*
Maieutica delle norme
- 39 *Capitolo II*
Un diverso orientamento interpretativo
- 51 *Capitolo III*
Applicazioni pratiche
- 79 *Conclusioni*

Introduzione

L'art. 40 c.p., che stabilisce al suo I comma « nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione » e al suo II comma « non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo », e l'art. 41 c.p., secondo cui il concorso di cause non esclude il rapporto di causalità fra azione od omissione ed evento, a meno che le eventuali cause sopravvenute non siano state da sole sufficienti a determinare l'evento, rappresentano una tappa imprescindibile nell'analisi di un fatto che potenzialmente costituisce reato, tanto è vero che il codice li ha logicamente disposti uno di seguito all'altro, per mettere in evidenza i principi generali contenuti nel primo e per completarne e spiegarne la disciplina con la previsione del secondo: conoscere il meccanismo del nesso eziologico in tutte le sue componenti permette di far vacillare un impianto accusatorio fragile, affrettato od azzardato e di modulare le proprie scelte difensive a seconda della misura in cui un evento sia effettivamente e rigorosamente riconducibile ad una determinata condotta.

Peraltro, non si deve trascurare il peso della disposizione dell'art. 43 c.p. in materia di elemento psicologico del reato, soprattutto con riguardo alla colpa, predicabile — di regola — per i soli delitti e declinabile nei suoi significati dottrinali di “colpa generica” e “colpa specifica”,

con particolari conseguenze nella valutazione dottrinale e giurisprudenziale.

L'ambito della colpa resta così strettamente connesso al rapporto di causalità, la cui funzione è indispensabile al lavoro dell'operatore del diritto, perché taglia trasversalmente il diritto sostanziale, collocandosi quale struttura portante della teoria generale del reato.